



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n°413 TFT 26 del 15 maggio 2018

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Francesco Giarrusso e Antonino Giannotta, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, e del rappresentante A.I.A. A.B sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 15 maggio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 640/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CITTA' DI JOPPOLO;

Sig. ANGELO PORTELLA (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Città di Joppolo);

Sigg. Pasquale Burgio, Mirco Samuel Giordano, Simone Gramaglia, Oscar Guerra, Gabriel Licata, Damiano Arturo Modica, Antonino Perrera, Salvatore Picone, Alfonso Argento, Luciano De Leo e Daniele Ciulla, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato 3<sup>a</sup> Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 14/3/18 proc. 8591/365 pf/17-18/CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500.00 a carico della società A.S.D. Città di Joppolo;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Angelo Portella;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Pasquale Burgio, Mirco Samuel Giordano, Simone Gramaglia, Oscar Guerra, Gabriel Licata, Damiano Arturo Modica, Antonino Perrera, Salvatore Picone, Alfonso Argento, Luciano De Leo e Daniele Ciulla.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 250.00 (duecentocinquanta) a carico della società A.S.D. Città di Joppolo  
 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 3 a carico del sig. Angelo Portella  
 l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta  
 certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Pasquale Burgio, Mirco Samuel  
 Giordano, Simone Gramaglia, Oscar Guerra, Gabriel Licata, Damiano Arturo Modica,  
 Antonino Perrera, Salvatore Picone, Alfonso Argento, Luciano De Leo e Daniele Ciulla .  
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate  
 saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in  
 osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 641/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CAMPANARAZZU;

Sig.ra Anna Maria Bacelliere (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Campanarazzu);

Sigg. Giuseppe La Perla, Daniele Spedale, Dario Di Pietro, Andrea Biondo e Gianluca  
 Ursino, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato 2^ Categoria stagione  
 sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.  
 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche  
 finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto  
 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 16/3/18 proc. 8704/386 pf/17-18/CS/am, la Procura Federale Interregionale  
 ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela  
 medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene  
 ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a  
 discolora, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500.00 a carico della società A.S.D. Campanarazzu;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico della tesserata deferita  
 sig.ra Anna Maria Bacelliere;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giuseppe La Perla, Daniele  
 Spedale, Dario Di Pietro, Andrea Biondo e Gianluca Ursino.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la  
 prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli  
 indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società  
 di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto  
 sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa  
 sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della  
 documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo  
 atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di  
 vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in  
 ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero  
 della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 100.00 (cento) a carico della società A.S.D. Campanarazzu

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese 1 a carico del sig.ra Anna Maria  
 Bacelliere

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giuseppe La Perla, Daniele Spedale, Dario Di Pietro, Andrea Biondo e Gianluca Ursino.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 642/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. DONNALUCATA;

Sig. Massimiliano Arrabito (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Donnalucata);

Sigg. Carlo Carnemolla, Salvatore Carnemolla, Giancarlo Migliorino, Andrei Costantino Vira, Bartolo Tasca, Vincenzo Asta, Claudio Abbate, Francesco Agosta, Alessio Puglisi, Damiano Bonomo e Francesco Cataldi, calciatori già tesserati per la società deferita. Campionato 3<sup>a</sup> Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 20/3/18 proc. 8875/372 pf/17-18/CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500.00 a carico della società A.S.D. Donnalucata;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 3 a carico del tesserato deferito sig. Massimiliano Arrabito;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Carlo Carnemolla, Salvatore Carnemolla, Giancarlo Migliorino, Andrei Costantino Vira, Bartolo Tasca, Vincenzo Asta, Claudio Abbate, Francesco Agosta, Alessio Puglisi, Damiano Bonomo e Francesco Cataldi.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 250.00 (duecentocinquanta) a carico della società A.S.D. Donnalucata

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 3 a carico del sig. Massimiliano Arrabito

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Carlo Carnemolla, Salvatore Carnemolla,

Giancarlo Migliorino, Andrei Costantino Vira, Bartolo Tasca, Vincenzo Asta, Claudio Abbate, Francesco Agosta, Alessio Puglisi, Damiano Bonomo e Francesco Cataldi.  
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 maggio 2018**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI